VERBALE DI ACCORDO
per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, e dell'art. 1, commi 300 ss., L. n. 178/2020

Oggi, 20 gennaio, in modalità telematica,

tra

la Direzione aziendale di Salmoiraghi&Viganò SpA, rappresentata da Dott. Giuseppe De Castro e Sara Papisca, (di seguito anche solo la «Società»), con Sede legale in Milano, Corso Magenta 24/a, p.i. e c.f. 12949250158

e

i rappresentanti delle OO.SS. Nazionali Filcams, Fisascat e Uiltucs, rispettivamente Sig.ri Andrea Montagni, Mirco Ceotto ed Antonio Vargiu,

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, «le Parti»).

Premesso che:

- La Società opera nel settore merceologico del commercio di materiali e prodotti ottici, quale azienda del commercio con oltre 50 dipendenti;
- la Società, con lettera di apertura della procedura qui interamente richiamata, avviata in data 20 gennaio 2021, intende richiedere un periodo di CIGD, come disposto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020, dall'art. 1, D.L. n. 104/2020, presso le unità produttive di cui all'Allegato A;
- le Parti hanno esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità della Società di avvalersi della CIGD;
- l'esame di cui sopra è stato svolto a livello centralizzato per tutte le unità produttive sopra indicate, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 51, D. Lgs. n. 81/2015;
- la Società conferma di trovarsi nell'impossibilità di ricorrere agli strumenti di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020.

Tutto ciò premesso,
le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) ai sensi delle norme richiamate in premesse, per tutta la forza lavoro occupata presso le unità produttive di cui all'Allegato A, per il periodo dal 4 gennaio al 30 giugno 2021, per il numero massimo di settimane fruibile per legge nel predetto periodo, pari a n. 12.

Le Parti si danno atto che i Dipendenti addetti alle unità produttive di cui all'allegato A e per i quali sarà richiesto l'intervento della CIGD sono complessivamente pari ad un numero massimo di 1892. Gli stessi potranno essere sospesi fino a 0 ore settimanali, per un ammontare complessivo massimo di ore richiedibili pari a 731.403.
Le Parti concordano che durante il periodo di C.I.G.D., ove possibile, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive della Società, sarà effettuata una rotazione dei dipendenti chiamati a lavorare. In caso di specifiche esigenze aziendali, resta tuttavia ferma la facoltà della Società di richiamare in servizio uno o più lavoratori, con preavviso non inferiore a 2 giorni.
Le Parti convengono che il singolo dipendente, prima della collocazione in CIGD dovrà avere integralmente fruito di tutte le ferie maturate fino al 31 dicembre 2020, degli OCR, FCD, permessi (ROL e festività) maturati fino al 31 dicembre 2020, nell'ordine qui indicato.
Il presente Accordo viene sottoscritto (anche per conto delle OOSS territoriali e RSA) dalle sole OOSS Nazionali del settore di appartenenza, stante la centralizzazione della procedura come sopra indicata, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Letto, confermato e sottoscritto

La Società
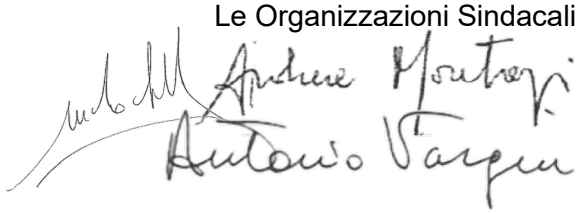
Le Organizzazioni Sindacali